



**STATUTO
DELLA
CAMERA ARBITRALE DEL COMMERCIO
DEI CEREALI E SEMI – GENOVA**

OGGETTO E FINALITA'

ART. 1

E' costituita fra Commercianti, Industriali, Agenti, Mediatori, Controllori, Periti, Consegnatari e Spedizionieri di Cereali, Semi, Legumi, Olii, Grassi, Alimenti Zootecnici e **prodotti agro-alimentari in genere**, nonché Vettori, Agenti Marittimi e Assicuratori, una Camera Arbitrale denominata "Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi" avente Sede in Genova. La Camera Arbitrale non ha scopo di lucro ed ha carattere assolutamente apolitico e tutti i Soci si impegnano a conservarle queste caratteristiche.

ART. 2

La Camera Arbitrale, non avente oggetto commerciale, né lucrativo in genere, ha i seguenti scopi:

- **migliorare l'efficienza dei mercati di riferimento delle categorie di operatori indicati all'art. 1 e contribuire alla soluzione delle relative problematiche tecniche, contrattuali, normative**
- **conservare ed aggiornare i contratti della Associazione del Commercio dei Cereali e Semi e di altre Associazioni con finalità analoghe**
- **elaborare e formulare contratti tipo nazionali ed internazionali relativi ai settori merceologici che interessano le categorie di operatori indicati all'art. 1**
- **effettuare, anche usufruendo di strutture, apparecchiature e personale di terzi, campionamenti e analisi merceologiche**
- **dirimere a mezzo conciliazioni ovvero procedure arbitrali irrituali contestazioni insorte circa la interpretazione e l'esecuzione dei contratti associativi e dei rapporti commerciali tra tutte le Parti interessate come pure circa il condizionamento, la qualità e in genere le analisi chimiche e merceologiche ad essi relativi. La Camera Arbitrale non può assumere l'esercizio di attività commerciali in via principale od esclusiva, ma solo in via marginale rispetto all'oggetto sociale di cui sopra, di talché sia tassativamente rispettato il disposto di cui all'Art. N° 2 lettera c) del D.P.R. 29-9-1973 n. 598 per gli effetti dell'applicazione del regime di cui agli articoli dal n. 19 al 21 dello stesso D.P.R.**

ART. 3

La durata della Camera Arbitrale è stabilita a tutto l'anno 2050 e può essere prorogata oltre questo termine mediante deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

ART. 4

In caso di scioglimento della Camera Arbitrale anche se anticipato, il Fondo Sociale è devoluto esclusivamente a scopi benefici.

Le modalità della destinazione del Fondo Sociale in beneficenza sono stabilite dall'Assemblea con deliberazione resa dalla maggioranza dei voti dei soci presenti.

L'Assemblea ha facoltà di determinare la devoluzione in beneficenza di quote del fatturato ovvero degli utili nel corso dell'attività sociale con deliberazione della maggioranza dei voti dei soci presenti.

ART. 5

Sono ammessi a far parte della Camera Arbitrale gli operatori di nazionalità italiana ed estera appartenenti alle categorie indicate all'art. 1, nonché tutti coloro - Società, Enti, ditte ed individui - che esercitino attività comunque collegate ai settori merceologici di riferimento, ivi comprese le attività accessorie di trasporto (inclusi stivaggio, rizzaggio, consolidamento), movimentazione, deposito di merci.

Possono farne parte i singoli Componenti, Direttori e Procuratori delle predette Ditte e Società e coloro che abbiano in passato esercitato le sopraddette attività.

Ogni Socio è tenuto a dichiarare di accettare il presente Statuto ed il relativo Regolamento.

Le Società o Ditte che siano iscritte come tali debbono designare uno dei loro Componenti od un loro Procuratore che le rappresenti in seno alla Camera Arbitrale.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire ai Soci le seguenti qualifiche:

- ONORARIO: ove il Socio, per la rilevanza professionale nei settori di interesse ovvero la capacità di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità sociali, costituisca elemento di riferimento per la tutela del buon nome e dell'immagine della Camera Arbitrale.

- BENEMERITO: ove il Socio abbia rivestito la carica di Presidente della Camera Arbitrale ovvero abbia, per un lungo periodo, mantenuto cariche sociali con effetti positivamente incidenti sullo sviluppo dell'attività sociale in conformità ai principi statutari.

I soci onorari e benemeriti sono esentati dal pagamento della quota sociale.

ART. 6

Chi vuol essere ammesso a far parte della Camera Arbitrale deve essere presentato da un Socio e farne diretta domanda scritta al Presidente. Questi la sottopone al Consiglio Direttivo, il quale decide insindacabilmente a maggioranza di voti sull'iscrizione a Socio dell'istante.

ART. 7

I Soci sono tenuti a corrispondere la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, entro la data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Il ritardato pagamento della quota sociale oltre il termine di sei mesi dalla predetta data comporta la decadenza da Socio, salvo diversa motivata decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 8

Il Socio che intenda cessare di far parte della Camera Arbitrale è tenuto a dare le dimissioni per iscritto entro il 30 Settembre dell'anno in corso. **Scaduto detto termine, la Camera Arbitrale ha diritto di richiedere il pagamento della quota sociale relativa all'anno successivo.**

Nel caso in cui un Socio si renda indegno di appartenere alla Camera Arbitrale, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deciderne la radiazione dall'Albo degli Associati.

Cessano di far parte della Camera Arbitrale i Soci interdetti, inabilitati, falliti.

ASSEMBLEE

ART. 9

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente una volta all'anno. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente qualora gliene faccia domanda scritta motivata almeno un quarto del numero dei Soci. Il Presidente ha inoltre facoltà di convocare l'Assemblea Straordinaria allorché lo ritenga necessario.

L'Assemblea presieduta dal Presidente della Camera Arbitrale, nomina il Segretario e, se necessario, due Scrutatori.

ART. 10

L'Assemblea è convocata mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata ovvero e-mail certificata ovvero da consegnarsi ai singoli Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita.

In caso di urgenza il Presidente può convocare l'Assemblea entro 48 ore a mezzo telegramma, telex o telefax.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno sul quale l'Assemblea è chiamata a decidere. Le decisioni dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, ad eccezione di quelle per cui sia diversamente disposto.

Ogni Socio ha diritto di farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. La delega dà diritto al voto deliberativo ma un Socio **non può averne più di due.**

ART. 11

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata entro il mese di Aprile di ciascun anno. Essa ha per oggetto **la lettura della relazione del Presidente, l'approvazione del Rendiconto e del Preventivo, la nomina del Presidente, dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori dei Conti, alla scadenza dei rispettivi mandati**, ed ogni altra deliberazione specificata nell'ordine del giorno.

Ciascun mandato ha durata triennale.

Rendendosi vacante la carica del Presidente dovrà essere indetta l'Assemblea dei Soci per una nuova elezione.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 12

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente determina la maggioranza. Per la nomina delle cariche sociali, in caso di parità, viene eletto il più anziano di età.

Le deliberazioni aventi carattere personale sono prese a schede segrete e, debbono conseguire per la validità il voto della metà più uno dei votanti. Le altre sono lasciate, per la forma della votazione, alla determinazione, anche non espressa, dell'Assemblea.

ART. 13

Ogni modifica al presente Statuto deve essere approvata con deliberazione dell'Assemblea presa, se in prima **ed in seconda convocazione, previo unico avviso da inviare nei termini di cui all'art. 10, a maggioranza di due terzi dei voti di tutti i Soci iscritti, ovvero, con i voti di almeno i due terzi dei Soci intervenuti nel caso di terza convocazione.**

Necessitando la terza convocazione, viene spedito a tutti i Soci un nuovo avviso e la data di convocazione non può essere fissata prima che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data della seconda convocazione.

ART. 14

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea sono stilati sul libro a ciò destinato e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Ogni Socio può far parte del Consiglio Direttivo.

Il conferimento di questa carica al Socio e Componente di una Società o Ditta associata od al Direttore o Procuratore comporta che nessun altro Socio o Componente o Direttore o Procuratore dell'indicata Società o Ditta possa essere nominato Consigliere per il tempo in cui detta carica perdura.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si compone di un Presidente e di un numero di Consiglieri non inferiore a otto e non superiore a dodici: fra questi è Consigliere di diritto il Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova od un Vice Segretario designato dalla Giunta Camerale.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Vice Presidente, la cui carica ha durata triennale, nella seduta successiva all'Assemblea.

Il Vice Presidente svolge funzioni di Tesoriere, provvedendo alla stesura annuale del Rendiconto e del Preventivo per l'anno successivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, con funzioni di controllo contabile.

Qualunque Socio può essere scelto quale Segretario della Camera Arbitrale senza alcun compenso. Qualora venga scelto fra i non Soci, il Segretario può essere retribuito.

ART. 17

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di rappresentanza della Camera Arbitrale salvo quelli demandati per Statuto al Presidente o a chi ne fa le veci.

Esso può delegare con specifiche delibere, parte dei propri poteri al Presidente, a chi ne fa le veci od altro Membro del Consiglio.

ART. 18

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente non può fungere da Arbitro né di prima istanza né d'appello.

ART. 19

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza semplice e l'intervento di almeno sei Consiglieri, più il Presidente, o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare in verbali stilati in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera Arbitrale e tutti i poteri attribuitigli dal relativo Regolamento; in caso di sua assenza o di impedimento, tutti i poteri del Presidente spettano al Vice-Presidente.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente due volte l'anno e può essere riunito ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario ovvero qualora almeno tre Consiglieri ne facciano domanda, specificando la materia da trattare.

Ciascuna convocazione deve avvenire, con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata ovvero e-mail certificata ovvero da consegnarsi almeno 10 giorni prima della seduta.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio può essere convocato anche a mezzo telegramma o telex con preavviso di 24 ore.